



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

REGOLAMENTO
PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 113
DEL D.LGS. 50/2016 E SS. M. E I.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- legge 28 gennaio 2016 n. 11 (legge delega)
- d.lgs. 50/2016 e ss. m. e i. (codice degli appalti pubblici)
- linee guida Anac n. 3

ABBREVIAZIONI

RUP: Responsabile Unico del Procedimento

DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto

Responsabile delle Struttura Competente: Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

CODICE: D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i.

FONDO: Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 commi 2 e 5 codice

U.O: Unità Operativa

Art. 113: del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i.

CIG: Codice Identificativo Gara

RAG: referente amministrativo di gara

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento è adottato dall'Istituto in ottemperanza all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. m. e i. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "articolo 113") e disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Istituto nell'ambito dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. L'attribuzione del fondo di cui sopra è volta ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione degli appalti a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera.
3. Attraverso tale forma di incentivazione, inoltre, si mira alla valorizzazione delle professionalità interne all'Istituto e all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ART. 2 – NATURA DEL FONDO

1. Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 sono per loro natura incentivi professionali, riferiti cioè non alla mera sussistenza di uno status (dipendente o collaboratore dell'Unità Operativa che gestisce appalti), bensì allo svolgimento di una specifica prestazione,



qualificabile come tecnica ai sensi dell'art. 113 citato, anche se utilizzata dall'Istituto in relazione alla specifica competenza posseduta dal dipendente.

2. Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire durante l'orario di lavoro.
3. L'incentivo di cui al presente regolamento non preclude in alcun modo l'accesso alle altre forme di retribuzione accessoria ed incentivazione derivanti dai contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali.

ART. 3 – ESCLUSIONI

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli appalti di lavori, beni e servizi di importo uguale o inferiore a euro 10.000,00 iva esclusa;
- b) gli appalti di beni e servizi per i quali non venga nominato un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART.4 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Nel fondo di cui al presente Regolamento confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui al successivo articolo 5, nella misura stabilita al successivo comma 3. Nell'atto di determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, al fondo di cui al comma 1 è destinata una somma non superiore al 2% dell'importo dell'appalto o concessione, posto a base di gara, iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
3. La misura effettiva del fondo da costituire, nel rispetto del limite del 2%, è modulata sull'importo dell'appalto o concessione. Più specificatamente, con riferimento all'entità dell'appalto o concessione, le percentuali sono le seguenti:

Tipologia	Importo a base di gara	Graduazione del fondo
BENI E SERVIZI	< soglia europea di riferimento*	2%
	≥ soglia europea < 1.000.000	1,5%
	≥1.000.000	1%
LAVORI	< 500.000	2%
	≥ 500.000 < soglia europea di riferimento*	1,5%
	≥ soglia europea di riferimento*	1%
ADESIONE A GARE CENTRALIZZATE (soggetti aggregatori e centrali di acquisto)	< soglia europea	1%
	≥ soglia europea	0,5%

*La soglia europea di riferimento è quella prevista per lo specifico lavoro, servizio o fornitura dall'art. 35 del Codice, come aggiornato periodicamente con provvedimento della Commissione Europea.

set




Con riferimento, invece, alla complessità dell'appalto o concessione, la misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo di 0,2 punti percentuali in aggiunta a quella relativa alla corrispondente classe di importo, nei seguenti casi:

- a) appalto o concessione di lavori di importo superiore a euro 15.000.000 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, all'esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche o geologiche o che attengano a settori dei beni culturali;
- b) appalto o concessione di servizi o forniture di importo superiore ad euro 500.000 caratterizzate da: particolare complessità sotto il profilo tecnologico, da prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, da interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Tale maggiorazione è proposta dal RUP e sottoposta all'approvazione del Direttore della UOC Provveditorato e del Direttore Amministrativo.

4. Il fondo sarà calcolato sull'importo a base di gara al netto delle eventuali opzioni previste, sia temporali che quantitative. All'interno del quadro economico dell'appalto, tuttavia, dovrà essere quantificato anche l'importo delle opzioni e relativi incentivi, che dovranno essere accantonati dall'Azienda solo al momento dell'eventuale attivazione delle opzioni. Di ciò verrà data evidenza nel relativo quadro economico, all'interno del provvedimento di attivazione della/e opzione/i.
5. Le modifiche contrattuali conformi all'art. 106, comma 1, del codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per la corrispondente gara, sempre che comportino prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica.
6. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni progettuali quali definite dall'articolo 106 del codice. (REG. ANCI e deliberazione Corte dei Conti Sez. Puglia 162/2018).
7. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
8. L'onere relativo, pertanto, non transita nell'ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale e, dunque, non può essere soggetto ai vincoli posti alla relativa spesa (cfr. deliberazione n. 6/sez aut./2018).
9. In sede di chiusura del bilancio di esercizio di ciascun anno, l'Azienda provvederà a determinare l'entità delle somme accantonate sulla base del fabbisogno generato nell'esercizio dall'applicazione del presente Regolamento, degli impegni maturati negli anni precedenti e non ancora erogati e delle somme risultate non erogabili sulla base dell'art. 13, comma 4, del presente regolamento (in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i).



ART. 5 - FUNZIONI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE

1. L'incentivo di cui all'art. 113 del Codice è corrisposto al personale dipendente che svolga esclusivamente le funzioni elencate al comma 2 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti.
 - b) Valutazione preventiva dei progetti.
 - c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara.
 - d) Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici.
 - e) Responsabile Unico del Procedimento.
 - f) Direzione dei lavori.
 - g) Direzione dell'esecuzione del contratto.
 - h) Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità e/o collaudo statico (ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

1. L'incentivo è destinato al personale dipendente, anche a tempo determinato, nonché in posizione di comando o distacco, che svolga una o più delle attività sopra elencate, nonché ai loro collaboratori, di volta in volta individuati. Per collaboratori s'intendono coloro che supportano la singola funzione specifica da un punto di vista tecnico o amministrativo. Anche i collaboratori devono essere scelti tra il personale dipendente, anche a tempo determinato, nonché in posizione di comando o distacco. L'attività del personale destinatario degli incentivi e dei loro collaboratori deve essere formalizzata e verificabile da documenti agli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
3. Il Responsabile della Struttura Competente, sentito il RUP ove non coincidente con il Responsabile medesimo, individua con apposito verbale conservato agli atti, con le modalità e tempistiche di cui all'allegato A del presente Regolamento, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo 5.
4. Nell'ipotesi di sostituzione di un dipendente addetto ad una delle funzioni incentivanti, il subentrante ed il soggetto sostituito acquisiscono il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile della Struttura Competente.
5. Nella scelta del personale cui conferire gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, si deve tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, professionalità, acquisita anche seguendo specifici percorsi formativi, in relazione all'oggetto dell'appalto;




- c) dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti nello svolgimento di analoghi incarichi;
- d) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, ove compatibile con le professionalità richieste;
- e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.

ART. 7 – DESTINAZIONE DEL FONDO

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, il fondo è destinato:

- a) Per un ammontare pari all'80%, al Responsabile Unico del Procedimento ed ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche elencate al precedente articolo 5.
- b) Per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - i) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ii) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - iii) all'attivazione presso l'istituto di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, di borse di studio e di tirocini formativi e di orientamento.


ART. 8 – COMPATIBILITA' E LIMITI DI IMPIEGO

1. I soggetti individuati secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo precedente possono svolgere contemporaneamente più attività, anche correlate ad appalti diversi.
2. Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo. Il trattamento economico complessivo annuo lordo è determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di funzione (già indennità di posizione) e l'indennità di risultato/produttività.

ART. 9 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE

Per i dipendenti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, l'Istituto:

- a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;



- b) garantisce ai dipendenti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 comma 9 del Codice e dell'articolo 4.4 delle linee guida Anac n. 3, per appalti particolarmente complessi, attività formativa specifica.

ART. 10 – INCARICHI PARZIALI E RIDUZIONI

1. Qualora le funzioni di cui all'articolo 5 siano svolte in parte da personale dipendente dell'Istituto e in parte da personale esterno, le percentuali di cui al successivo articolo 11 saranno attribuite, in misura ridotta, proporzionalmente all'attività effettivamente svolta.
2. A fronte di un incremento dei tempi previsti per le attività di cui trattasi rispetto alla programmazione definita dal Responsabile dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica o di aumento dei costi dell'appalto, rispetto a quelli previsti nel quadro economico, purché tali ritardi o aumenti siano dipendenti dalle funzioni oggetto di incentivazione e imputabili al personale incaricato delle stesse, la quota parte delle relative risorse finanziarie sarà proporzionalmente ridotta, su proposta del medesimo Responsabile. In particolare, per l'ipotesi di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al cronoprogramma fissato, si procederà alla riduzione degli incentivi spettanti nella seguente misura:
 - del 10% in caso di ritardo fino a tre mesi;
 - del 20% in caso di ritardo superiore a 6 mesi;
 - del 50% in caso di ritardo superiore a 12 mesi.
3. Con riferimento alle diverse fasi oggetto di incentivazione, la riduzione di cui sopra andrà applicata esclusivamente al personale incaricato della fase che ha determinato il ritardo nei tempi e l'aumento dei costi.
4. Ove, oltre al dirigente, partecipino alle attività inerenti la funzione anche collaboratori appartenenti a diverso profilo, ad essi è corrisposta la quota prevista per la funzione fino al massimo del 60%, distribuita in misura proporzionale alle attività effettivamente svolte da ciascuno.

Art. 11 –MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO


La quota incentivante individuata all'articolo 7 lettera a), ovvero l'80% del fondo, sarà ripartita tra i soggetti individuati con il verbale di cui all'allegato A, sulla base dei seguenti criteri:

SDC



REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE REV.6 – 23.10.2019

Attività o incarico	Lavori	Servizi e Forniture di durata fino ad un anno	Servizi di durata superiore all'anno	Adesione a convenzioni di centrale di committenza/soggetto aggregatore
RUP e collaboratori	40%	50%	40%	35%
Programmazione spesa investimenti e collaboratori	5%	5%	5%	5%
Valutazione preventiva del progetto e collaboratori	5%			
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e collaboratori	10%	25%	20%	
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti e collaboratori	5%	5%	5%	10%
Direzione Lavori e collaboratori	25%			
Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione e collaboratori		15%	30%	50%
Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione e/o collaudo statico e loro collaboratori	10%			
TOTALE	100	100	100	100

SA 

ART. 12 – LIQUIDAZIONE

1. Il Responsabile della Struttura competente individua, a seguito di aggiudicazione del singolo appalto, il personale che ha effettivamente svolto le funzioni elencate al precedente articolo 5, la misura in cui vi hanno contribuito, nonché accerta gli eventuali ritardi o aumenti di costi rispetto al cronoprogramma.
2. Ai fini di tale accertamento, il RUP trasmette al Responsabile suddetto idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività.
3. Nel medesimo verbale di individuazione dei i soggetti destinatari dell'incentivo di cui all'art. 6 (vedi allegato A parte II), vengono stabilite le percentuali di spettanza di ciascuno, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo. Sulla base di tale verbale, l'esatta quantificazione delle somme da erogare ai singoli soggetti avviene mediante prospetto di liquidazione, redatto e sottoscritto, previo accertamento di quanto sopra, dal Responsabile della Struttura competente.

ART. 13 – EROGAZIONE DELLE SOMME

1. Gli incentivi saranno erogati con le seguenti tempistiche ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) per le funzioni di programmazione spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e di predisposizione e controllo delle procedure di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - b) per le funzioni di collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità e di collaudo statico: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione o di collaudo statico;
 - c) per le attività di RUP: il 50% della quota, con l'aggiudicazione della gara, il 30% con l'approvazione del certificato di collaudo/verifica di conformità o di regolare esecuzione e il restante 20% con l'esaurimento di tutte le prestazioni contrattuali, ove non coincidente con il collaudo/verifica di conformità.
 - d) per le funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione del contratto, di direzione lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, l'importo spettante va suddiviso in quote semestrali/annuali, la prima delle quali va corrisposta a 6 mesi dalla stipula del contratto e l'ultima all'esaurimento di tutte le prestazioni contrattuali;
Le tempistiche, in quest'ultimo caso, sono determinate dal Responsabile della Struttura competente nel prospetto di liquidazione di cui al precedente articolo 12.
2. Nel caso di appalti che prevedono opzioni, gli incentivi corrispondenti a queste ultime verranno quantificati e liquidati solo successivamente all'eventuale attivazione delle stesse, con le medesime tempistiche sopra riportate, dovendosi in tal caso intendere per "provvedimento di aggiudicazione" l'apposito provvedimento di esercizio dell'opzione.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta mediante apposito provvedimento adottato con cadenza periodica, di norma semestrale, dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile della Struttura competente. Al provvedimento dovrà essere allegato il prospetto di liquidazione di cui all'articolo precedente ultimo capoverso. Eventuali ulteriori importi spettanti eccedenti tale limite saranno corrisposti, previa adozione di apposito provvedimento, entro il mese successivo al saldo di produttività dell'anno di riferimento.

Sdc



4. L'incentivo non viene erogato nei seguenti casi:
- svolgimento di funzioni da parte di personale con qualifica dirigenziale;
 - svolgimento di funzioni da parte di personale esterno;
 - superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento;
 - riduzioni della quota per incremento di tempi e costi rispetto al cronoprogramma;
 - mancato accertamento da parte del Responsabile dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dell'effettivo svolgimento delle attività svolte, ai fini della corresponsione dell'incentivo;
 - eventuali altri casi di impossibilità a liquidare l'intero ammontare del fondo.

Le quote di incentivo che non sono state distribuite rimarranno nel fondo di cui al precedente art. 4 e gestite secondo quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo.

ART. 14 NORMATIVA DI RINVIO

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono da intendersi etero integrate, anche in assenza di loro espressa modifica, dai successivi indirizzi interpretativi dettati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile e dalle eventuali modifiche al codice che dovessero intervenire successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge in deroga.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica alle attività di cui al precedente articolo 5, espletate successivamente all'entrata in vigore del codice (19 aprile 2016)
2. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 113 del codice

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE



Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.



APPENDICE: Testo dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i.

Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}
 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal DL 32/2019 in vigore dal 19/4/2019}
 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. {disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}
 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
- 5-bis Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. {comma introdotto dalla L.205/2017 in vigore dal 01-01-2018}.

ALLEGATO A

**SCHEDA INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113
CODICE APPALTI.**

PARTE I

SERVIZIO: _____

OGGETTO GARA: _____

IMPORTO A BASE DI GARA (IVA esclusa): € _____

IMPORTO EVENTUALI OPZIONI (IVA esclusa): € _____

RUP: _____

DEC: _____

RAG¹: _____

UFFICIO ORDINATORE: _____

DATA INIZIO APPALTO ²: _____

DATA AGGIUDICAZIONE: _____

DATA COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA: _____

DATA STIPULA CONTRATTO: _____

DATA FINE APPALTO³: _____

IMPORTO DELL'INCENTIVO PER IL PRESENTE APPALTO:

€ _____

¹ Referente amministrativo di Gara.

² Primo atto dell'ente verso l'esterno, ad esempio avviso consultazione preliminare, avviso indagine di mercato, delibera indizione, lettera di invito, ecc

³ Esaurimento di tutte prestazioni contrattuali, ad esempio collaudo/verifica di conformità o momento successivo per contratti di durata.

Il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento propone di affidare le attività di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii, comma 2, ai soggetti così individuati:

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO:

<i>FUNZIONI</i>	<i>NOMINATIVI</i>
Programmazione spesa per investimenti	
Valutazione preventiva dei progetti	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	
Responsabile unico del procedimento	
Direzione dei lavori o Direzione dell'esecuzione del contratto	
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità	
Collaudo statico	

E si riserva, al termine dell'espletamento delle suddette attività, di accertare le attività effettivamente svolte e la misura dell'apporto dato da ciascuno alle stesse, nonché di modificare l'elenco sopra indicato, con aggiunta e/o sostituzione di alcuni nominativi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Data

Sol



PARTE II:

Il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dell'aggiudicazione dello stesso con delibera/determina dirigenziale n. _____ del _____ (inserire anno, mese e giorno),

ATTESTA

l'effettivo svolgimento delle attività sotto descritte da parte dei soggetti ivi indicati:

FUNZIONI	NOMINATIVI (1) (compresi collaboratori)	PERC.LE (2) (per ciascun nominativo)
Programmazione spesa per investimenti	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....
Valutazione preventiva dei progetti	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....
Responsabile unico del procedimento	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....
Direzione dei lavori o Direzione dell'esecuzione del contratto	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Imp. Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....
Collaudo statico	Titolare:..... Collab. 1: Collab. 2:	Tit.:..... Coll. 1:..... Coll. 2:.....

(1) Indicare il titolare della funzione e gli eventuali nominativi dei collaboratori, completi di numero di matricola.

(2) Indicare la percentuale prevista per la funzione svolta, suddivisa tra il titolare della stessa e ciascuno dei suoi collaboratori. Il totale delle percentuali inserite deve essere pari a 100% per ciascuna funzione.

Sol

Il Responsabile Unico del Procedimento

Data

Visto, si autorizza

Il Direttore della UOC Provveditorato Económico e Gestione della Logistica

Firma _____

Data _____

Allegati:

1 – Deliberazione/Determinazione dirigenziale di aggiudicazione

SJC



PER LA RSU

Solutoe AD Call

CISA FP 

NURSING UP 



Padova, 4.05.2020

Al Direttore Generale
Dell'Istituto Oncologico Veneto
Dott. Giorgio Roberti

Al Direttore Amministrativo
Francesco Favretti

Al Direttore Sanitario
Maria Giuseppina Bonavina

**Alla Responsabile dell'Ufficio
del Personale**
Dott.ssa Monica Paiola

**Oggetto: riscontro rispetto alla proposta di regolamento aziendale per la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art.113 del D.lgs
50/2016**

Con la presente, la scrivente O.S. richiede le seguenti modifiche rispetto alla bozza di regolamento aziendale per corresponsione degli incentivi inviata nei giorni scorso.

1. Si richiede di inserire che ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante.

3. Si chiede di “decurtare” minimo del 50% quota di produttività spettante annua per i dipendenti che beneficiano di questi incentivi, in quanto sopravvengono ragioni di opportunità e parità di trattamento a pari qualità della prestazione con trattamenti differenziati.

Cordiali Saluti

Alessandra Stivali e Sara Tommasin

FP CGIL Padova e Treviso



Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2
35128 Padova
Tel. 049/8213981
Fax 049/8213994
URL: www.uilfplpadova.it
E-Mail: padova@uilfpl.it

**Federazione Poteri Locali
Padova**

Padova, 4.05.2020

Al Direttore Generale
Dell'Istituto Oncologico Veneto
Dott. Giorgio Roberti

Al Direttore Amministrativo
Francesco Favretti

Al Direttore Sanitario
Maria Giuseppina Bonavina

Alla Responsabile dell'Ufficio del
Personale
Dott.ssa Monica Paiola

Oggetto: riscontro rispetto alla proposta di regolamento aziendale per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art.113 del D.lgs 50/201.

Con la presente, la scrivente O.S. richiede le seguenti modifiche rispetto alla bozza di regolamento aziendale per corresponsione degli incentivi inviata nei giorni scorsi:

1. Si richiede di inserire che, ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale;
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante;

3. Si chiede l'esclusione dalla produttività spettante annua per i dipendenti che beneficiano di questi incentivi, in quanto sopravvengono ragioni di opportunità e parità di trattamento a pari qualità della prestazione con trattamenti differenziati.

Cordiali Saluti

UIL FPL PADOVA

Luigi Spada